

### Recesso del socio di una Srl.

L'istituto del recesso è un negozio unilaterale recettizio, mediante il quale il socio manifesta la propria volontà di risolvere il contratto sociale: trattasi, dunque, della ipotesi prevalente di scioglimento del rapporto sociale.

Esso costituisce una tecnica di disinvestimento opposta al conferimento, per effetto della quale il singolo socio ottiene la liquidazione anticipata della propria quota al verificarsi delle condizioni legali e/o statutarie.

La disciplina del recesso nelle Srl. ha una propria fisionomia che s'ispira maggiormente a quella delle società di persone, nonché al ruolo centrale del singolo socio che diventa destinatario di una serie di strumenti volti a tutelarlo nei confronti della predominanza dell'organo assembleare.

La disciplina codicistica del predetto istituto è rinvenibile, tra le altre, all'art. 2473 cc., il quale prevede, nella prima parte del primo comma, che l'atto costitutivo regoli liberamente le ipotesi e le modalità cui è possibile esercitare il recesso da parte del socio (c.d. **ipotesi convenzionali di recesso**), enucleando, invece, nella seconda parte, una serie di casi *ex lege* inderogabili.

Tuttavia, rispetto alle prime ipotesi, è d'uopo evidenziare che nelle società a responsabilità limitata, in presenza di una situazione, riconducibile in astratto ad una giusta causa di esclusione, l'*exit* del socio, su impulso della società, è legittimo solo se espressamente e specificamente previsto nello statuto.

Invero, per risolvere il vincolo sociale, non basta il venir meno dell'*affectio societatis* per procedere all'esclusione del socio con delibera assembleare adottata a maggioranza, ma occorre un'apposita previsione statutaria che lo consenta. Di conseguenza, è invalida e può essere sospesa in via cautelare, ove ne ricorrano i presupposti, la delibera di esclusione di un socio adottata in assenza di previsione statutaria.

Si denota, quindi, che l'atto costitutivo non possa abrogare tali cause che tutelino i soci, segnatamente quelli di minoranza, ma può prevederne di aggiuntive.

Nello specifico, con riferimento alla succitata norma, le prime ipotesi in cui è possibile esercitare il diritto di recesso riguardano i casi in cui il socio non abbia consentito (o non sia intervenuto, astenuto, dichiarato contrario) alle decisioni concernenti un cambiamento significativo dell'attività sociale (cambiamento oggetto e/o tipologia sociale, fusione, scissione, delibere di revoca allo stato di liquidazione, *etc.*).

Nel secondo caso, invece, si è assistito all'introduzione di una delle più rilevanti novità della riforma del 2003 in quanto concerne l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, operazioni che comportino modificazioni sostanziali della società o rilevanti dei diritti riconosciuti ai soci (tipico esempio è la distribuzione di utili).

Ancora, nel secondo comma dell'art. 2469 cc., è prevista una causa di recesso inderogabile dallo statuto, ossia concernente il caso in cui il trasferimento delle partecipazioni fosse vietato ovvero assoggettato senza condizioni o limiti al gradimento di organi sociali, di soci o terzo, ovvero il caso in cui lo statuto ponga condizioni e/o limiti che impediscano il trasferimento *mortis causa*.

L'ultima parte della norma appena menzionata ammette, altresì, la previsione statutaria di un termine massimo di due anni, prima del quale non è possibile esercitare tale diritto (termine che decorre dalla celebrazione dell'atto costitutivo o dalla sottoscrizione della quota).

Ulteriore causa di recesso è prevista nel primo comma dell'art. 2481 bis c.c., il quale disciplina l'ipotesi in cui l'atto costitutivo preveda un aumento del capitale: in tal caso, ai soci dissenzienti rispetto alla decisione spetta il diritto di recesso, salvo il caso di aumento per la copertura di perdite che hanno portato il capitale società sotto il minimo legale; così come è previsto il diritto di recesso per i soci, da esercitarsi entro novanta giorni dalla delibera, che non hanno consentito alla soppressione o alla introduzione di clausole compromissorie all'interno dell'atto costitutivo.

Come nelle SpA., sono condizioni ostative al diritto di recesso sia la revoca della delibera dell'assemblea delle società che, in una delle ipotesi appena elencate, lo scioglimento della società. Difatti in tali casi qualora fosse esercitato, sarebbe privo di efficacia.

In aggiunte alla summenzionate ipotesi, si rinvia a quelle cause “ineliminabili” previste nell’ambito delle società per azioni, compreso il rinvio all’art 2497 cc. in tema di recesso da società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Oltre alle ipotesi convenzionali sopra individuate, si menziona il recesso “*ad nutum*” conseguente al mero volere del socio recedente, salva la necessità del preavviso *ex art. 2437 e 2473 cc.*

Tuttavia, non è consentito il recesso “*ad nutum*” del socio di una Srl contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all’art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all’esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità.

Così come non è consentita tale tipologia di recesso allorché la durata statutaria ecceda la propria aspettativa di vita ovvero la durata media del socio (persona fisica), non essendo fattispecie equivalente a quella relativa alla società contratta a tempo indeterminato.

L’autonomia statutaria, inoltre, potrebbe spingersi fino a prevedere che il diritto di *exit* venga concesso esclusivamente a taluni soci, prevedendo il c.d. *recesso ad personam*, giustificato come “diritto particolare” *ex art. 2468 c.c.*

È d’uopo rilevare che il carattere recettizio della dichiarazione di recesso determina due importanti conseguenze: **l’irrevocabilità del recesso una volta esercitato**, nonché **l’efficacia del recesso nel momento in cui la stessa giunga a destinazione**: difatti, trasmessa la dichiarazione non sarà più possibile per il socio eliminarne gli effetti e, di conseguenza, il medesimo perderà lo *status* di socio e assumerà la veste di terzo creditore della società (credito avente ad oggetto la liquidazione della quota).

Peraltro, per le Srl. non è prevista una disposizione codicistica disciplinante il termine entro cui esercitare il diritto di recesso, sicché il medesimo dovrà essere previsto statutariamente (in mancanza di indicazioni di sorta, si ritiene che detto termine ricorra, *ex art. 2493 bis cc.*, dalla spedizione della comunicazione di recesso e non dal suo arrivo).



Ad ogni modo, in caso di recesso, il rimborso della sua quota mediante acquisto da parte di altri soci o di terzi, ai sensi dell'art. 2473, comma 3, c.c., si configura come atto di trasferimento, della partecipazione sociale, che interviene tra il socio recedente, che deve partecipare in proprio e gli altri soci dichiaratisi disponibili all'acquisto. Nelle s.r.l. gli amministratori non possono procedere direttamente ed autonomamente alla vendita della quota del socio receduto agli altri soci o al terzo: ovverosia la disciplina dettata dall'art. 2437-  
quater per le SpA. non può essere applicata analogicamente alle Srl.

Salvatore Boffola  
*Credit Recovery Department*  
**Legal in Lab, Bari**